



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
 Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **26** Data: **03/07/2012**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2012

Il giorno **03 Luglio 2012**, alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, convocato con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
PIERACCINI LUIGI	S	CAMPACCI PATRIZIA	S
SANZANI WILLIAM	S	ZECCHINI ALESSANDRA	S
BIONDI QUINTO	S	ALDINI CLAUDIO	S
FABBRI IVAN	S	BILLI FRANCESCO	S
GORI ROBERTO	S	SGARLATO TOMMASO	S
RAVAIOLI FRANCESCO	S		

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA** .

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore **Pierotti Federica**.

Presiede il Presidente **PIERACCINI LUIGI** .

A scrutatori vengono nominati i signori: **GORI ROBERTO, ZECCHINI ALESSANDRA, SGARLATO TOMMASO** .

Il Presidente, riconosciuto che gli intervenuti sono in numero legale per poter deliberare, dichiara aperta la seduta per trattare l'argomento in oggetto indicato.

LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI RISULTA PRESSOCHE' INDECIFRABILE. PER TALE MOTIVO IL VERBALE VIENE REDATTO SINTETICAMENTE IN FORMA INDIRETTA.

Il Sindaco Presidente rileva che si tratta di una imposta che è stata resa obbligatoria dal Governo il quale ha stabilito delle aliquote di base relativamente alle quali si è cercato di differenziare pur cercando di restare nelle medie territoriali. Sugli "altri fabbricati" si è stabilita una differenziazione per quanto riguarda i negozi, inseriti in categoria C/1. Si è scelto di applicare una aliquota ridotta al 7.80 per mille per ovviare ad un problema di rendite estremamente elevate che è sussistente già dagli anni novanta. Il Sindaco rileva ancora che a settembre si delibereranno le aliquote definitive ma, al momento, quelle proposte sono le aliquote necessarie per potere avere la quadratura del bilancio.

Il consigliere Aldini dà lettura di un documento nel quale pone in evidenza di essere consapevole delle difficoltà economiche in cui versano i Comuni in questo momento per le imposizioni ed i tagli di un Governo che non tiene conto delle esigenze di sviluppo del Paese. Afferma che, in caso di governo di Castrocara da parte della sua lista, non si sarebbe accettato di applicare, supinamente, una tassa come l'Imu, ciò che altri Comuni stanno già facendo per protesta.

Conclude affermando che la responsabilità del bilancio e dell'Imu è dell'attuale amministrazione e che la minoranza si riserva di valutare di volta in volta i provvedimenti adottati dalla maggioranza.

Il consigliere Billi rileva che l'attuale Governo, a suo avviso, tende a "demolire il tessuto sociale nazionale anche legato ad altri interessi" con conseguenze gravi per i cittadini; giudica che quello governativo non sia un provvedimento federalista perché la riforma federalista prevedeva ben altro, prima di tutto che la tassazione sulle seconde case rimanesse interamente nelle casse del Comune. Chiede precisazioni in merito ai fabbricati rurali e sulle ipotesi di fabbricati dati in uso ai familiari in relazione ad eventuali agevolazioni.

Il Sindaco Presidente rileva che per i fabbricati rurali è stata prevista l'aliquota del 2 per mille in attesa di conoscere i dati catastali effettivi. Per quanto concerne le agevolazioni il Sindaco provvede alla loro precisa elencazione. Afferma che tutte le agevolazioni permesse dalla legge sono state previste e che, quanto al federalismo, si tratta di disposizioni a metà strada. Conclude affermando che, probabilmente, dall'anno prossimo le cose subiranno dei cambiamenti.

Il consigliere Ravaioli ritiene che, in questa fase, condizioni più agevolate di queste non potevano essere applicate.

Il consigliere Billi afferma che non era suo interesse discutere sulle intenzioni e ricorda un frase di Churchill, il quale diceva che quando si vuole salvare una comunità alzando le tasse è come mettersi con due piedi in un secchio e sollevare il secchio per il manico.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Sindaco Presidente mette in votazione l'argomento.

Risultato della votazione:

Consiglieri presenti numero undici (compreso il Sindaco), Consiglieri votanti numero undici. Voti contrari numero tre (Aldini, Billi e Sgarlato). Voti favorevoli numero otto.

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.

Risultato della votazione:

Consiglieri presenti numero undici (compreso il Sindaco), Consiglieri votanti numero undici. Voti contrari numero tre (Aldini, Billi e Sgarlato). Voti favorevoli numero otto.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni ed integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) a decorrere dall'anno 2014;

2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa I.M.U. fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;

4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai comuni;

Considerato che:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) ed ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 7,60 per mille - prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta all'4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione - si applichino anche :

all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari - beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali (anche in considerazione del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato);

h) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

i) ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del

D.Lgs.99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;

l) la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Evidenziato che:

il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria":

- ciò in base ad attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 in cui appunto il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI;
- si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dell' 8,80 per mille , esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del già citato D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali) prevedendo nel contempo un' aliquota ridotta del 7,80 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (Negozi e Botteghe);
- qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale sono al netto dell'Imu statale.

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni);

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio:

- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dalla Dott.ssa Roberta Pirini, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile espressa dal Foligni rag. Giovanna, responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, come risulta dal fascicolo depositato nell'Ufficio Segreteria.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

A) Aliquota ridotta al 5 per mille per :

a.1) Abitazione principale e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

a.2) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (**Immobili equiparati ad abitazione principale**);

a.3) Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (**Immobili equiparati ad abitazione principale**);

a.4) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, **nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato**;

B) Aliquota al 7,80 per mille per immobili accatastati **in categoria C/1** (Negozii e Botteghe);

C) Aliquota del 2 per mille relativamente ai **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

D) Aliquota di base al 8,80 per mille : si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

2) di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera a.2) - a.3)-a.4)- e C) di cui al precedente comma 1 del presente dispositivo, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.

Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

3) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;**

4) di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dare atto che ai sensi comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16 2012 - dispone che i Comuni possono approvare o modificare le deliberazioni relative, alle aliquote ed al regolamento IMU, entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e del D.Lgs. 267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio in una successiva seduta, viene così sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIERACCINI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Num. 668 All'Albo Pretorio

Copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Informatico del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi.

Li 18 LUG. 2012

Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

La presente è copia conforme all'originale.

Li 18 LUG. 2012


Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

Certificato di pubblicazione ed esecutività della delibera consiliare n. 26 del 03/07/2012

Visti gli artt.124 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e gli atti d'ufficio, si certifica che detta deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Informatico del Comune per il sopraindicato periodo;

La deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge perché:

dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza;

decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale